

|   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
|  | <b>MODELLO 231/01</b>    | Rev. 0<br>del 05/04/2024 |
| WHISTLEBLOWING  | PROCEDURA WHISTLEBLOWING | pag. 1 di 10             |

**SELCOM S.p.A.**

***Procedura Whistleblowing***

|   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
|  | <b>MODELLO 231/01</b>    | Rev. 0<br>del 05/04/2024 |
| WHISTLEBLOWING  | PROCEDURA WHISTLEBLOWING | pag. 2 di 10             |

## INDICE

|  |   |
|--|---|
| 1. ADOZIONE .....                                | 3 |
| 2. FINALITÀ .....                                | 3 |
| 3. RIFERIMENTI NORMATIVI .....                   | 3 |
| 4. DESTINATARI E APPLICABILITÀ .....             | 4 |
| 5. COMPORTAMENTI ILLEGITTIMI .....               | 4 |
| 6. MODALITÀ PER EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE ..... | 4 |
| 7. ULTERIORI CANALI PER LE SEGNALAZIONI .....    | 6 |
| 8. PROTEZIONE DEL SEGNALANTE .....               | 6 |
| 9. ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI .....             | 7 |
| 10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....         | 7 |

|   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
|  | <b>MODELLO 231/01</b>    | Rev. 0<br>del 05/04/2024 |
| WHISTLEBLOWING  | PROCEDURA WHISTLEBLOWING | pag. 3 di 10             |

## 1. ADOZIONE

|                     |                          |           |            |
|---------------------|--------------------------|-----------|------------|
| <b>Documento</b>    | Procedura Whistleblowing |           |            |
| <b>Approvato da</b> | ODV                      | <b>il</b> | 06.07.2023 |
| <b>Approvato da</b> | Amministratore unico     | <b>il</b> | 26.07.2023 |

## 2. FINALITÀ

SELCOM S.p.A. (anche “**Selcom**” o la “**Società**”), nell’ambito della propria attività, intende promuovere una cultura aziendale caratterizzata da comportamenti corretti, e ciò anche a tutela dell’integrità della Società stessa.

La presente Procedura (la “**Procedura**”) ha lo scopo di disciplinare la gestione delle segnalazioni di comportamenti illegittimi all’interno della Società ed è accessibile a tutti in quanto pubblicata sul sito *internet* della Società.

## 3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il D.Lgs. n. 24/2023 del 30 Marzo 2023, ha abrogato la precedente normativa in materia di whistleblowing e dato attuazione alla direttiva UE 2019/1937 che ha introdotto l’obbligo, a partire dal 15 Luglio 2023, per gli Enti di individuare un adeguato canale, indipendente ed autonomo, e relative procedure interne in grado di garantire la riservatezza del soggetto segnalante al fine di tutelarlo da condotte ritorsive e discriminatorie conseguenti la segnalazione.

Oggetto della segnalazione sono condotte illecite rilevanti a norma del D.Lgs. n. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti ovvero violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Ente di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

La normativa non è volta a tutelare coloro che effettuano contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere esclusivamente personale del segnalante.

|   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
|  | <b>MODELLO 231/01</b>    | Rev. 0<br>del 05/04/2024 |
| WHISTLEBLOWING  | PROCEDURA WHISTLEBLOWING | pag. 4 di 10             |

#### **4. DESTINATARI E APPLICABILITÀ**

La presente Procedura si applica a tutti coloro che interagiscono con Selcom, e quindi il socio unico, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti, i collaboratori, anche occasionali, clienti, fornitori e consulenti della Società.

Affinché possa essere garantita adeguata visibilità nei luoghi di lavoro ed accessibilità a coloro che, pur non frequentando tali luoghi, intrattengono rapporti giuridici con la Società, la presente Procedura viene pubblicata sia sulla bacheca aziendale e sia sul sito Internet della Società.

#### **5. COMPORAMENTI ILLEGITTIMI**

Per comportamento illegittimo si intende qualsiasi azione o omissione, avvenuta nello svolgimento dell'attività lavorativa o che abbia un impatto sulla stessa, che arrechi o che possa arrecare danno o pregiudizio ad SELCOM S.p.A. e/o ai suoi Dipendenti o a soggetti terzi e che:

- sia illecita, scorretta o immorale;
- violi le disposizioni normative e regolamentari (es. D.Lgs. 231/01);
- non sia conforme alle normative interne (es. Codice Etico).

Non costituiscono invece comportamenti illegittimi a norma delle disposizioni sul *whistleblowing* tutte le circostanze non collegate alle fattispecie di illecito enucleate nel D.Lgs. n. 231/2001 e nel modello di organizzazione e gestione o nel codice etico di SELCOM S.p.A.

#### **6. MODALITÀ PER EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE**

Nel caso in cui uno dei soggetti individuati al paragrafo 4, abbia notizia ovvero anche solo il sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi un comportamento illegittimo di cui al paragrafo 5, può effettuare una segnalazione all'Organismo di Vigilanza di SELCOM S.p.A., inviando una mail all'indirizzo: [organismodivigilanza.selcom@gmail.com](mailto:organismodivigilanza.selcom@gmail.com)

È tuttavia, opportuno, affinché la segnalazione attivi il modo efficiente l'iter di seguito riportato, che il Segnalante indichi nella mail il proprio nome, cognome e recapito.

La segnalazione deve essere circostanziata, nonché fondata su elementi di fatto precisi e concordanti.

L'OdV visualizza le mail e trasmette al Segnalante l'avviso di ricezione della segnalazione entro e non oltre sette giorni dal ricevimento.

Viene effettuata una prima verifica e valutazione preliminare sulla sussistenza dei

|   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
|  | <b>MODELLO 231/01</b>    | Rev. 0<br>del 05/04/2024 |
| WHISTLEBLOWING  | PROCEDURA WHISTLEBLOWING | pag. 5 di 10             |

presupposti giuridici e di fatto della segnalazione al fine di decidere se procedere oltre nell'accertamento.

L'OdV potrà decidere di ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

Terminata la fase di verifica preliminare:

- Se la segnalazione non è fondata, l'OdV non ne tiene conto e informa il Segnalante che non seguirà alcuna azione.

Qualora emergesse la mala fede nella segnalazione, l'OdV ne dà comunicazione alla Società che potrà adottare i provvedimenti disciplinari ritenuti più opportuni e/o le sanzioni previste dal CCNL.

Qualora tale segnalazione integri anche gli estremi di un reato, la relativa notizia potrà essere trasmessa anche alla Procura della Repubblica competente, fermo sempre restando il diritto della Società di chiedere il risarcimento del danno cagionato dalla segnalazione.

- Se, a seguito della verifica preliminare, l'OdV ritiene potenzialmente sussistente un comportamento illegittimo, procede alle indagini e agli approfondimenti necessari, potendosi avvalere qualora lo ritenga necessario anche di un consulente esterno.

Se a seguito degli accertamenti effettuati la segnalazione risulta fondata, l'OdV comunicherà l'esito dell'indagine alla funzione aziendale competente per il procedimento disciplinare o per la gestione dei rapporti con il terzo.

L'OdV deve fornire comunque un riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dall'OdV deve essere trasmessa, entro sette giorni, a quest'ultimo, dandone contestuale avviso al Segnalante.

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna attraverso il canale predisposto da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) solamente al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- a) nel caso in cui non sia stato predisposto dalla Società un canale interno ovvero il canale interno predisposto non rispetti quanto richiesto dalla normativa;
- b) qualora il Segnalante abbia effettuato una segnalazione interna e questa non abbia avuto seguito;
- c) qualora il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato adeguato seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) qualora il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

|   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
|  | <b>MODELLO 231/01</b>    | Rev. 0<br>del 05/04/2024 |
| WHISTLEBLOWING  | PROCEDURA WHISTLEBLOWING | pag. 6 di 10             |

## **7. ULTERIORI CANALI PER LE SEGNALAZIONI**

Al fine agevolare l'invio delle segnalazioni, SELCOM S.p.A. ha deciso di mantenere, accanto al canale di comunicazione sopra descritto, i seguenti canali alternativi di comunicazione:

- *Comunicazione verbale a Organismo di Vigilanza mediante richiesta di appuntamento da inoltrare ad uno degli indirizzi sotto riportati;*
- *Comunicazione per mezzo posta ordinaria (in busta sigillata) indirizzata a Organismo di Vigilanza SELCOM S.p.A. via Antonio. Meucci 33/35 Casavatore (NA).*

Qualora la segnalazione non sia indirizzata direttamente all'Organismo di Vigilanza, i destinatari della stessa devono trasmettere tempestivamente quanto ricevuto all'OdV, garantendo la massima riservatezza.

## **8. PROTEZIONE DEL SEGNALANTE**

L'OdV – e la Società nel caso in cui venga informata da questo della Segnalazione - garantiscono l'anonimato dell'identità del Segnalante.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del Segnalante, laddove dipendente, non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora, invece, la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del Segnalante alla rivelazione della sua identità.

L'OdV, e SELCOM S.p.A. nel caso in cui venga informata da questo della Segnalazione, proteggono il Segnalante non anonimo contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione a seguito dell'aver compiuto una segnalazione in buona fede.

Qualsiasi atto ritorsivo o di discriminazione contro il Segnalante è vietato e, qualora accertato, determinerà un procedimento disciplinare a carico della persona responsabile.

in caso di *stress* derivante dalla segnalazione. La Società accoglierà tali richieste quando possibili e giustificate.

|   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
|  | <b>MODELLO 231/01</b>    | Rev. 0<br>del 05/04/2024 |
| WHISTLEBLOWING  | PROCEDURA WHISTLEBLOWING | pag. 7 di 10             |

L'OdV e SELCOM S.p.A. assicurano la riservatezza delle informazioni personali del Segnalante, dell'eventuale testimone e del Segnalato.

La divulgazione non autorizzata dell'identità del Segnalante oppure di informazioni in base alle quali la stessa si possa dedurre, è considerata una violazione della presente Procedura e saranno comminate, laddove dipendente, sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di protezione del Segnalante e, laddove terzo, la misura ritenuta più idonea.

## **9. ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI**

Le segnalazioni ricevute, gli atti istruttori e la relativa documentazione vengono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 della presente Procedura e dall'art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati (il "**Regolamento**").

Tale documentazione sarà archiviata dall'Organismo di Vigilanza.

## **10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ogni trattamento dei dati personali deve essere effettuato in conformità con quanto previsto dal Regolamento e dal D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento stesso (il "**Decreto**").

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non vengono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del Regolamento possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2undecies del Decreto.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni vengono effettuati dall'OdV di SELCOM S.p.A. in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

|   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
|  | <b>MODELLO 231/01</b>    | Rev. 0<br>del 05/04/2024 |
| WHISTLEBLOWING  | PROCEDURA WHISTLEBLOWING | pag. 8 di 10             |

## **Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del D.lgs. 101/2018**

La presente informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (il "**Regolamento**") e del D.Lgs. 101/2018 di adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento stesso riguarda il trattamento dei dati personali acquisiti in relazione alle segnalazioni di comportamenti illegittimi effettuate nell'ambito della procedura Whistleblowing adottata.

### **1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati**

Il Titolare del trattamento dei dati è SELCOM S.p.A. ("**Selcom**" o la "**Società**" o il "**Titolare**"), in personale del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Casavatore (NA), via A. Meucci, 33/35,

La Società ha nominato il Responsabile della protezione dei dati, noto con l'acronimo "**DPO**", il quale è contattabile a mezzo e-mail al seguente *account* di posta elettronica: [dpo@selcomspa.com](mailto:dpo@selcomspa.com)

### **2. Finalità, base giuridica e modalità del trattamento dei dati personali nonché tempi di conservazione**

I dati personali - quali nome, cognome, recapito e informazioni inerenti al comportamento illegittimo segnalato (i "**Dati personali**") - vengono eventualmente trattati per una corretta e completa gestione delle segnalazioni ricevute in conformità alla vigente normativa in materia.

In considerazione di quanto precede, la base giuridica del trattamento è da ravvisarsi nell'adempimento di un obbligo legale (art. 6, par. 1, lett. c), del Regolamento) e nell'interesse legittimo del Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. f), del Regolamento).

◇◇◇◇

Il trattamento dei Dati personali verrà effettuato sia manualmente sia attraverso mezzi elettronici, in modo lecito e secondo correttezza, con l'ausilio di sistemi idonei a garantire la loro integrità e la massima tutela della riservatezza, prevenendone l'accesso da parte di soggetti non autorizzati, nonché aggiornandoli tempestivamente e costantemente.

I Dati personali verranno conservati per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.



|   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
|  | <b>MODELLO 231/01</b>    | Rev. 0<br>del 05/04/2024 |
| WHISTLEBLOWING  | PROCEDURA WHISTLEBLOWING | pag. 9 di 10             |

### 3. Conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto

Il conferimento dei Dati personali è facoltativo. Il mancato conferimento potrebbe, tuttavia, pregiudicare l'istruttoria della segnalazione. Le segnalazioni anonime, infatti, verranno prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati.

### 4. Destinatari e/o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati

I Dati personali, per le finalità di cui al precedente punto 2., potranno essere comunicati ai soggetti all'uopo autorizzati ai sensi degli artt. 29 del Regolamento e 24 quaterdecies del D.lgs. 101/2018 nonché ai Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.

I predetti dati potranno essere, altresì comunicati ad altri soggetti, enti, organismi o autorità a cui sia obbligatorio comunicarli in forza di disposizioni di legge o di regolamento (ad es. Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziarie).

Resta inteso che i Dati personali non saranno oggetto di diffusione.

### 5. Trasferimento dei dati personali verso Paesi Terzi o Organizzazioni internazionali

I Dati personali, sempre per le finalità di cui al precedente punto 2., non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi extra UE.

### 6. Diritti dell'Interessato

Il Regolamento riconosce all'interessato i seguenti diritti che lo stesso può esercitare in qualsiasi momento nei confronti del Titolare o, per esso, nei confronti del Responsabile della protezione dei dati.

- Diritto di accesso: L'art. 15 del Regolamento consente all'interessato di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano ed in tal caso di ottenere l'accesso ad essi.
- Diritto di rettifica: L'art. 16 del Regolamento consente all'interessato di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
- Diritto di cancellazione: L'art. 17 del Regolamento consente all'interessato di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi previsti dalla norma.

|   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
|  | <b>MODELLO 231/01</b>    | Rev. 0<br>del 05/04/2024 |
| WHISTLEBLOWING  | PROCEDURA WHISTLEBLOWING | pag. 10 di 10            |

- Diritto di limitazione: L'art. 18 del Regolamento consente all'interessato di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dalla norma.
- Diritto di opposizione: L'art. 21 del Regolamento consente all'interessato di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett.re e) o f), del Regolamento compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
- Diritto alla portabilità: L'art. 20 del Regolamento consente all'interessato di (i) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti al Titolare e (ii) trasmetterli a un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare cui li ha forniti secondo le condizioni previste dalla norma.

## 7. Reclamo

L'interessato può proporre, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, reclamo all'Autorità di controllo nazionale (per l'Italia il Garante per la protezione dei dati personali, contattabile attraverso il suo sito istituzionale, [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

## 8. Ulteriori informazioni

Eventuali richieste di esercizio dei diritti potranno essere formulate per iscritto, inviando il Modello per l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali - disponibile all'indirizzo <https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online> debitamente compilato, e corredato da copia di un documento valido di riconoscimento - al Titolare o, per esso, al Responsabile della protezione dei dati, come sopra individuati.